

Giovedì 25 settembre 2008

Media comunitari in Europa

P6_TA(2008)0456

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sui media comunitari in Europa (2008/2011(INI))

(2010/C 8 E/14)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 150 e 151 del trattato CE,
- visto il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato il 2 ottobre 1997, e in particolare il protocollo n. 9 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la convenzione UNESCO sulla Protezione e la Promozione delle Diversità delle Espressioni culturali che riconosce la legittimità delle politiche pubbliche per il riconoscimento e la promozione del pluralismo,
- vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽⁶⁾,
- vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽⁷⁾,
- visto il Libro bianco presentato dalla Commissione su una politica europea di comunicazione (COM(2006)0035),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2007 su un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (COM(2007)0833),

⁽¹⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 109.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

⁽⁶⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

Giovedì 25 settembre 2008

- vista la sua risoluzione del 14 luglio 1995 sul Libro verde riguardante le scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul pluralismo dei media negli Stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032),
 - vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) ⁽²⁾,
 - visto lo studio «La situazione dei media comunitari nell'Unione europea» commissionato dal Parlamento europeo,
 - vista la raccomandazione (Rec(2007)2) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa al pluralismo dei media e alla diversità dei contenuti mediatici,
 - vista la dichiarazione (Decl-31.01.2007 E) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione del ruolo dei mezzi di comunicazione in democrazia, nel contesto della concentrazione mediatica,
 - vista la dichiarazione congiunta sulla diversità nel contesto della radiodiffusione resa dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di espressione e di opinione, dal rappresentante OSCE per la libertà dei media, del relatore speciale dell'OAS sulla libertà di espressione e dal relatore speciale della commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sulla libertà di espressione e sull'accesso all'informazione, approvata il 12 dicembre 2007,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0263/2008),
- A. considerando che i media comunitari sono organizzazioni senza fini di lucro responsabili dinanzi alla comunità cui intendono fornire un servizio,
- B. considerando che «senza fini di lucro» significa che l'obiettivo principale di tali media consiste nello svolgere attività nell'interesse pubblico e/o privato senza trarne alcun profitto economico o commerciale,
- C. considerando che «responsabili dinanzi alla comunità» significa che i media comunitari sono tenuti a informare la comunità delle loro azioni e decisioni e a giustificarle e che possono essere sanzionati in caso di mancanze,
- D. considerando che esistono differenze sostanziali tra gli Stati membri riguardo alla diffusione e all'impatto dei media comunitari e che tale diffusione e impatto sono più ampi negli Stati membri che riconoscono chiaramente lo status giuridico dei media comunitari e che sono consapevoli del loro valore aggiunto,
- E. considerando che i media comunitari dovrebbero essere aperti a eventuali contributi da parte dei membri della comunità per l'elaborazione dei programmi e incoraggiare così la partecipazione attiva e volontaria alla produzione di media piuttosto che il loro utilizzo passivo,
- F. considerando che spesso i media comunitari non rappresentano la maggioranza della società, ma si rivolgono piuttosto a una serie di specifici gruppi di riferimento più piccoli, in molti casi a livello locale o regionale, che sono ignorati dagli altri media,
- G. considerando che i media comunitari svolgono un ruolo ampio, sebbene in gran parte non riconosciuto, nel panorama dei media, in particolare come fonte di programmi a livello locale, e incoraggiano l'innovazione, la creatività e la diversità dei programmi,

⁽¹⁾ GU C 249 del 25.9.1995, pag. 219.

⁽²⁾ GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.

Giovedì 25 settembre 2008

- H. considerando che i media comunitari sono tenuti a presentare un mandato chiaramente definito, quale ad esempio garantire dei benefici sociali, che deve trovare riscontro anche nei programmi prodotti,
- I. considerando che uno dei principali punti deboli dei media comunitari nell'Unione europea è determinato dalla mancanza di riconoscimento giuridico in diversi ordinamenti giuridici nazionali e considerando inoltre che finora nessuno degli atti giuridici comunitari ha affrontato la questione dei media comunitari,
- J. considerando che l'introduzione di un codice di condotta, oltre al riconoscimento giuridico, consentirebbe di chiarire lo status, le procedure e il ruolo del settore, contribuendo alla sua certezza, assicurando la sua indipendenza e impedendo i comportamenti scorretti,
- K. considerando che internet ha spinto il settore verso una nuova era, caratterizzata da nuove opportunità e sfide, e che i costi della transizione dai sistemi di trasmissione analogici a quelli digitali rappresentano un onere notevole per i media comunitari,
- L. considerando che il 2008 è stato proclamato Anno europeo del dialogo interculturale, il che significa che i media nell'Unione europea avranno un ruolo particolarmente importante come strumento particolarmente idoneo di espressione e informazione per le identità culturali più piccole nell'ambito della società in generale e per la continuazione del dialogo interculturale nel 2008 e oltre,
- M. considerando che i media comunitari sono strumenti importanti per responsabilizzare i cittadini e incoraggiarne la partecipazione attiva nella società civile e arricchiscono il dibattito sociale, poiché rappresentano strumenti di pluralismo interno delle idee; considerando che la concentrazione di proprietà rappresenta una minaccia per una copertura mediatica approfondita delle questioni di interesse locale per tutti i gruppi all'interno della comunità;
1. sottolinea che i media comunitari costituiscono uno strumento efficace per rafforzare la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale e l'identità locale, il che spiega la diversità del settore,
 2. sottolinea che i media comunitari servono a rafforzare le identità di specifici gruppi di interesse, consentendo al contempo ai membri di tali comunità di stabilire contatti con altri gruppi della società, e perciò svolgono un ruolo importante nella promozione della tolleranza e del pluralismo nella società e contribuiscono al dialogo interculturale;
 3. sottolinea inoltre che i media comunitari promuovono il dialogo interculturale educando il pubblico, combattendo gli stereotipi negativi e correggendo le idee veicolate dai mezzi di comunicazione di massa per quanto concerne le comunità all'interno della società minacciate di esclusione, quali i rifugiati, gli immigrati, i rom e altre minoranze etniche e religiose; ribadisce che i media comunitari sono uno dei mezzi a disposizione per facilitare l'integrazione degli immigrati e per consentire ai membri svantaggiati della società di diventare partecipanti attivi, coinvolgendoli in dibattiti su temi per loro importanti;
 4. sottolinea che i media comunitari possono avere un ruolo significativo in programmi di formazione che associano organizzazioni esterne, tra cui le università, e membri della comunità non qualificati e possono fungere da importante piattaforma per l'acquisizione di un'esperienza lavorativa; sottolinea che la formazione dei cittadini nel settore digitale, del web ed editoriale, attraverso la partecipazione alle attività dei media comunitari, consente loro di acquisire competenze utili e trasferibili;
 5. ricorda che i media comunitari fungono da catalizzatori per la creatività locale, fornendo agli artisti e agli imprenditori creativi una piattaforma pubblica per sperimentare idee e concetti nuovi;
 6. ritiene che i media comunitari contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo di migliorare l'alfabetizzazione mediatica dei cittadini, attraverso il loro coinvolgimento diretto nell'elaborazione e distribuzione dei programmi, e incoraggia la creazione di attività comunitarie nelle scuole per sviluppare il senso civico tra i giovani, rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e sviluppare un insieme di competenze che potrebbero essere successivamente utilizzate per partecipare ai media comunitari;

Giovedì 25 settembre 2008

7. ricorda che i media comunitari contribuiscono a rafforzare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, presentando punti di vista diversi su questioni di particolare rilevanza per una determinata comunità;
8. sottolinea che, a fronte della soppressione o dell'inesistenza di servizi mediatici pubblici o commerciali in alcune zone, incluse le zone periferiche, e della tendenza da parte dei media commerciali a ridurre la programmazione locale, i media comunitari possono rappresentare l'unica fonte di notizie e informazioni a livello locale e l'unica possibilità di espressione delle comunità locali;
9. si compiace del fatto che i media comunitari possono sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito ai servizi pubblici esistenti e incoraggiare la partecipazione civile al dibattito pubblico;
10. ritiene che i media comunitari possano rappresentare uno strumento efficace di avvicinamento dell'Unione europea ai cittadini, rivolgendosi a un pubblico specifico; raccomanda inoltre che gli Stati membri collaborino più attivamente con i media comunitari per instaurare un dialogo più stretto con i cittadini;
11. sottolinea che la qualità dei media comunitari è fondamentale ai fini della realizzazione del loro potenziale e evidenzia che, in mancanza di risorse finanziarie adeguate, tale qualità non può essere garantita; rileva che le risorse finanziarie dei media comunitari variano di molto ma sono in genere piuttosto limitate e riconosce che ulteriori finanziamenti e il passaggio al digitale consentirebbero al settore dei media comunitari di ampliare il proprio profilo innovativo e di fornire servizi nuovi e indispensabili che conferiscono valore aggiunto ai servizi analogici esistenti;
12. rileva che il settore non gode del sostegno necessario per poter compiere grandi sforzi volti a migliorare la sua rappresentanza e i contatti con l'Unione europea e i responsabili delle decisioni a livello nazionale;
13. sottolinea la necessità che i media comunitari siano politicamente indipendenti;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del contenuto della presente risoluzione definendo i media comunitari come mezzi di comunicazione:
 - a) senza fini di lucro e indipendenti, sia dalle autorità nazionali sia da quelle locali, che si occupano principalmente di attività di interesse per il pubblico e la società civile e che perseguono obiettivi chiaramente definiti che comportano sempre un beneficio sociale e contribuiscono al dialogo interculturale;
 - b) responsabili dinanzi alla comunità cui intendono fornire un servizio, e quindi tenuti a informare la comunità delle loro azioni e decisioni e a giustificarle, subendo sanzioni in caso di comportamento scorretto, affinché il servizio sia controllato dagli interessi della comunità e sia evitata la creazione di reti «imposte dall'alto»;
 - c) aperti alla partecipazione dei membri della comunità alla creazione dei programmi, inclusi tutti gli aspetti inerenti al funzionamento e alla gestione, fermo restando che i responsabili del contenuto editoriale devono invece essere in possesso di qualifiche professionali;
15. consiglia agli Stati membri, senza recare danno ai media tradizionali, di riconoscere giuridicamente i media comunitari come un gruppo distinto, accanto ai mezzi di comunicazione pubblici e commerciali, laddove tale riconoscimento non sia stato ancora concesso;
16. invita la Commissione a considerare i media comunitari come una soluzione alternativa, basata su un approccio bottom-up, per rafforzare il pluralismo dei mezzi di comunicazione al momento di definire gli indicatori per il pluralismo mediatico;
17. invita gli Stati membri a garantire un sostegno più attivo ai media comunitari, in modo da assicurare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, purché tale supporto non arrechi pregiudizio ai mezzi di comunicazione pubblici;
18. sottolinea il ruolo che le autorità locali, regionali e nazionali possono svolgere nel sostenere e incentivare i media comunitari fornendo le infrastrutture adeguate, oltre al supporto necessario nell'ambito di programmi che incoraggiano lo scambio delle migliori pratiche, quali il programma comunitario «Regioni per il cambiamento economico» (ex iniziativa Interreg);

Giovedì 25 settembre 2008

19. chiede agli Stati membri di rendere disponibile lo spettro delle frequenze radio e televisive, sia analogico sia digitale, tenendo conto che il servizio fornito dai media comunitari non può essere valutato in termini di costo d'opportunità o di giustificazione del costo dell'assegnazione dello spettro, ma piuttosto in base al valore sociale che rappresenta;
20. riconosce che da un lato soltanto una piccola parte del settore possiede l'esperienza e le conoscenze necessarie per richiedere e ricevere il sostegno dell'Unione europea, mentre dall'altro i responsabili dei finanziamenti non conoscono le potenzialità dei media comunitari;
21. riconosce che il settore potrebbe ricorrere maggiormente ai regimi di finanziamento comunitari, nella misura in cui tali finanziamenti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dei media comunitari, attraverso l'attuazione di una serie di programmi specifici, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo, nonché alla possibilità di educare e formare i giornalisti attraverso, tra gli altri, i programmi di apprendimento permanente; sottolinea tuttavia che i finanziamenti devono provenire principalmente da fonti nazionali, locali e/o da altre fonti;
22. esorta i media comunitari a istituire una piattaforma internet europea attraverso la quale possano essere diffuse informazioni importanti e utili per il settore e a facilitare i collegamenti e lo scambio delle migliori pratiche;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2007

P6_TA(2008)0458

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE)

(2010/C 8 E/15)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 6 e 39 del trattato UE e gli articoli 13, 17, 22, 61-69, 255 e 286 del trattato CE, che costituiscono la base giuridica principale per lo sviluppo dell'Unione europea e della Comunità quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
 - viste le interrogazioni orali B6-0006/2008 e B6-0007/2008,
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che gli Stati membri hanno la precipua responsabilità di garantire libertà, sicurezza e giustizia per i loro cittadini; considerando, tuttavia, che in seguito all'entrata in vigore del trattato di Maastricht e ancor più del trattato di Amsterdam, l'Unione europea è tenuta a contribuire al perseguimento di quegli stessi obiettivi, tenendo in conto le aspettative dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e l'applicazione nell'ambito dell'Unione dei principi dello stato di diritto e dell'efficace e leale cooperazione tra Stati membri,
- B. considerando che la ratifica del trattato di Lisbona costituisce una condizione essenziale e urgente per garantire che l'Unione diventi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) e apporta miglioramenti fondamentali alla legittimità ed efficacia dell'azione dell'Unione europea,